



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 84 del 27/04/2020

OGGETTO: RICORSO AL TRIBUNALE DI PADOVA, SEZIONE LAVORO, PER ANNULLAMENTO DI PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE. AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO.

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventisette** del mese di **aprile** alle ore **12:45** in Cittadella, nella sala delle adunanze e contestualmente in videoconferenza mediante collegamento tramite la piattaforma Google Meet, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

PIEROBON LUCA	SINDACO	Presente IN SEDE
SIMIONI MARCO	ASSESSORE	Presente VIA MEET
BELTRAME MARINA	ASSESSORE	Presente VIA MEET
GALLI DIEGO	ASSESSORE	Presente VIA MEET
PAVAN FRANCESCA	ASSESSORE	Presente VIA MEET
DE ROSSI FILIPPO	ASSESSORE	Presente VIA MEET

Presenti n. 6

Assenti n. 0

Partecipa alla seduta in sede il SEGRETARIO GENERALE CALIULO ANGIOLETTA che provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 84 del 27/04/2020

Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio, sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.

OGGETTO: RICORSO AL TRIBUNALE DI PADOVA, SEZIONE LAVORO, PER ANNULLAMENTO DI PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE. AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il decreto sindacale n. 5 del 27/03/2020 con il quale, in attuazione dell'art. 73 del D.L. 17 Marzo 2020 n. 18, si prevede la possibilità che le sedute di Giunta Comunale siano tenute in videoconferenza per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19;

VISTO il ricorso, assunto al Prot. n. 27955 del 9.8.2019, presentato avanti al Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, da un dipendente comunale contro questo Comune e contro il Servizio Associato Interprovinciale per la Prevenzione e Risoluzione delle Patologie del Rapporto di Lavoro istituito presso l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna per l'annullamento del provvedimento disciplinare del 27.3.2019 irrogato dal Servizio Associato stesso per conto di questo Comune;

RICHIAMATE:

- la deliberazione consiliare n. 12 del 29.5.2018, con cui veniva deciso di aderire alla convenzione per la costituzione dell'ufficio associato interprovinciale per la prevenzione e la risoluzione delle patologie del rapporto di lavoro del personale dipendente tra l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, quale Ente capofila, l'Anci Emilia-Romagna ed altri;
- la successiva convenzione, sottoscritta in data 3.10.2018, ns. Prot. 33072;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 11.7.2018, relativa all'adozione di misure conseguenti alla succitata D.C.C. n. 12/2018 in tema di esercizio dei procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti dell'Ente;
- le determinazioni n. 994 del 17.10.2018, n. 1071 del 11.11.2019, n. 136 del 12.2.2020 con cui veniva impegnata la spesa derivante dall'adesione alla predetta convenzione per gli anni 2018, 2019 e 2020;

ESAMINATE le motivazioni espresse nel suddetto ricorso;

SENTITO in merito il Servizio Associato Interprovinciale per la Prevenzione e Risoluzione delle Patologie del Rapporto di Lavoro;

CONSIDERATA la necessità che il Comune si costituisca in giudizio al fine di tutelare i propri interessi;

DATO ATTO CHE con deliberazione n. 77 del 19.5.2017, la Giunta Comunale ha conferito mandato al Segretario Generale per l'avvio di una procedura finalizzata alla formazione di un Elenco di avvocati cui attingere per il conferimento di incarichi legali, mediante pubblicazione di avviso permanente di manifestazione di interesse, riservandosi in casi di contenziosi particolarmente delicati che richiedano prestazioni di alta specializzazione,

ovvero laddove l'eccezionalità, la peculiarità e le specifiche circostanze lo giustificano, l'affidamento a professionisti extra Elenco;

RITENUTO di rivolgersi ad un legale extra elenco, individuando l'avv. Antonio Marchesini del Foro di Vicenza per la difesa dell'Ente, in considerazione del curriculum dello stesso, da cui risulta esperienza in materia giuslavoristica e in particolare, in attività di consulenza e difesa di organizzazioni sindacali;

DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014 e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

1. di autorizzare, per quanto in premessa, il Sindaco pro tempore a resistere in giudizio in nome e per conto del Comune di Cittadella nel ricorso interposto avanti al Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, da un dipendente dell'Ente per l'annullamento del provvedimento disciplinare del 27.3.2019 irrogato dal Servizio Associato Interprovinciale per la Prevenzione e Risoluzione delle Patologie del Rapporto di Lavoro, istituito presso l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna per conto di questo Comune;
2. di individuare il legale per il patrocinio comunale nell'avv. Antonio Marchesini del Foro di Vicenza, demandando al Segretario Generale, responsabile di servizio l'adozione degli atti conseguenti;
3. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito comunale, ai sensi del D. Lgs. 33/2013;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, stante la necessità di procedere celermente con l'affidamento dell'incarico ad un legale per la costituzione in giudizio entro i termini utili per l'udienza.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;

Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge in presenza (Pierobon) e mediante collegamento telematico (Simioni, Beltrame, Galli, Pavan, De Rossi);

DELIBERA

- 1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
- 2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 267/2000;

Con successiva e separata votazione ed all'unanimità di voti legalmente espressi in presenza (Pierobon) e mediante collegamento telematico (Simioni, Beltrame, Galli, Pavan, De Rossi), il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. **15** del **27.04.2020**

IL SINDACO

PIEROBON LUCA

IL SEGRETARIO GENERALE

CALIULO ANGIOLETTA



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2020 / 801
LEGALE

OGGETTO: RICORSO AL TRIBUNALE DI PADOVA, SEZIONE LAVORO, PER ANNULLAMENTO DI PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE. AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in ordine alla sola regolarità tecnica, dando atto che la presente proposta:

comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Lì, 27/04/2020

IL DIRIGENTE
CALIULO ANGIOLETTA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2020 / 801
LEGALE

OGGETTO: RICORSO AL TRIBUNALE DI PADOVA, SEZIONE LAVORO, PER
ANNULLAMENTO DI PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE. AUTORIZZAZIONE A
RESISTERE IN GIUDIZIO.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma
1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :

parere *FAVOREVOLE*

Lì, 27/04/2020

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

Deliberazione di Giunta Comunale N. 84 del 27/04/2020

Certificato di Esecutività

Oggetto: RICORSO AL TRIBUNALE DI PADOVA, SEZIONE LAVORO, PER ANNULLAMENTO DI PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE. AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO.

Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in data 29/04/2020, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di illegittimità, per cui è diventata esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 267/2000 il giorno 09/05/2020.

Cittadella li, 11/05/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. CALIULO ANGIOLETTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 84 del 27/04/2020

Oggetto: RICORSO AL TRIBUNALE DI PADOVA, SEZIONE LAVORO, PER ANNULLAMENTO DI PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE. AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune dal 29/04/2020 al 14/05/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

Cittadella li, 20/05/2020

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
CALIULO ANGIOLETTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)